

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-833 del 13/02/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-1302 del 14/03/2018 relativa all'impianto sito in Comune di Crevalcore (BO), via Signata n. 8526, richiesta dalla PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA per modifica del ciclo produttivo a seguito della riconversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica da Biogas a produzione di Biometano.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-866 del 13/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1302 del 14/03/2018 relativa all'impianto sito in Comune di Crevalcore (BO), via Signata n. 8526, richiesta dalla PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA per modifica del ciclo produttivo a seguito della riconversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica da Biogas a produzione di Biometano.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-1302 del 14/03/2018, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Crevalcore con provvedimento Prot. n. 10804 del 17/04/2018 e con scadenza di validità in data 16/04/2033 alla società FRI-EL CREVALCORE Soc.Agr. SRL

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(C.F. 02465400212 e P.IVA 02465400212), così come volturata da ARPAE con DET-AMB-2023-4457 del 06/09/2023, per area di gestione dell'attività di produzione di energia elettrica da biomassa svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Crevalcore};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

RILEVATO che, per la componente di Impatto acustico, la situazione vigente è stata valutata nell'ambito della Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto di determina n° 1070 PG n°78279 del 17/05/2012 rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003

VISTA l'istanza di Modifica Sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (DET-AMB-2018-1302 del 14/03/2018) presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 31/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/7650 del 15/01/2025 (**pratica Sinadoc 3887/2025**) dal procuratore della PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA (C.F. 04130301205 / PIVA 04130301205), con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), Via Signata n. 8526, nell'ambito di un procedimento in regime di P.A.S. ai sensi del D.Lgs.28/2011 per modifica del ciclo produttivo a seguito della riconversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica da Biogas a produzione di Biometano svolto presso l'impianto ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Crevalcore};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Crevalcore};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifica del ciclo produttivo a seguito del progetto di riconversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica da Biogas

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

in impianto di produzione di Biometano per: modifica sostanziale del quadro delle emissioni in atmosfera autorizzato, inserimento della matrice di impatto acustico in AUA, modifica non sostanziale della matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, modifica non sostanziale della matrice di utilizzazione agronomica del digestato, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice scarichi domestici in acque superficiali già autorizzata.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica .
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di*

indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005".

- D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica .

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il SUAP indicava con nota PG/2025/7650 del 15/01/2025 la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/11809 del 21/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Crevalcore, Consorzio Bonifica Burana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/19684 del 31/01/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 11/02/2025, acquisita con PG/2025/26794 del 12/02/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/151273 del 26/08/2025 e successivamente integrate con nota acquisita con PG/2026/4185 del 12/01/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (PG/2025/175093 del 03/10/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/175093 del 03/10/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2026/10468 del 20/01/2026);
- Parere idraulico per la matrice scarichi di acque reflue di dilavamento in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Burana (PG/2026/12112 del 22/01/2026);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Parere di compatibilità urbanistico edilizia e per la matrice di impatto acustico del Comune di Crevalcore (PG/2026/26211 del 11/02/2026);

CONSIDERATO inoltre che la modifica proposta, in ragione della modifica del ciclo produttivo a seguito della riconversione dell'impianto di produzione di biogas a produzione di biometano, deve intendersi sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera in ragione delle modifiche impiantistiche e dell'introduzione della matrice di impatto acustico, mentre per le matrici scarichi di acque reflue di dilavamento e utilizzazione agronomica, in ragione delle medesime modifiche descritte, esse devono intendersi non sostanziali pur necessitando di aggiornamenti delle prescrizioni, la matrice di scarichi di acque reflue domestiche in acqua superficiali risulta invariata .

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 948,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.1 pari a € 26,00.
- Allegato D - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.4.3.1 pari a € 26,00.
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società/impresa/ditta istante specifico avviso di

pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA, per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano da biomassa svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2018-1302 così come volturato con DET-AMB-2023-4457 del 06/09/2023**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA (C.F. 04130301205 / PIVA 04130301205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore, Via Signata n. 8526, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 16/04/2033**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al	ARPAE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A, B, D Aggiornati e dell'Allegato E di nuovo inserimento** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla documentazione di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato D - "Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna
 - *"Allegato E - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Crevalcore con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP del Comune di Crevalcore ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Crevalcore e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2018-1302 e del provvedimento di Voltura di AUA DET-AMB-2023-4457, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA

Comune di Crevalcore (BO), via Signata n. 8526

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società PIVETTI GREEN ENERGY Società Agricola a r.l. nello stabilimento posto in comune di Crevalcore, via San Signata n°8526 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni fase transitoria

Fase 1: la società PIVETTI GREEN ENERGY Società Agricola a r.l. dovrà comunicare la data di inizio lavori di riconversione dell'impianto produzione energia elettrica da biogas in impianto produzione biometano e la data di spegnimento del cogeneratore esistente: durante questa fase, per la matrice emissioni in atmosfera, devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'atto di AUA vigente DET-AMB-2018-1302 relativo a FRI-EL CREVALCORE Soc. Agr. Srl poi volturato a favore di PIVETTI GREEN ENERGY Soc. Agricola a r.l. Durante questa fase le emissioni derivanti da cogeneratore e dalla torcia di sicurezza esistenti rimangono attive. Al termine della Fase 1, il cogeneratore esistente e torcia di sicurezza esistente dovranno risultare dismessi;

Fase 2: a seguito dell'installazione, avviamento e collaudo del nuovo cogeneratore e del sistema di Upgrading (punti di emissione E1, E3), E2 (nuova torcia di emergenza), E4, E5, E6, E7 (sfiati sovrappressione), E8 (sfiato sicurezza sistema upgrading) per la matrice emissioni in atmosfera valgono le prescrizioni riportate nel presente atto;

Fase 3: a seguito della comunicazione ed esecuzione dei campionamenti di messa a regime per i punti di emissione E1, E3, tutte le emissioni dalla E1 alla E8 devono risultare

attive e a regime e valgono le prescrizioni riportate nel presente atto.

Prescrizioni impianto a regime

1. La Società PIVETTI GREEN ENERGY Società Agricola a r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE P_t nominale 408 KWt

Portata	1950 Nm ³ /h
massima	
Durata	24 h/g
massima	
Altezza	10 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	40 mg/Nm ³
(*)....	
Ossidi di azoto ed ammoniaca (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
(**)	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	190 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³
(*) escluso il metano	
(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

L'impianto è dotato di catalizzatore ossidante e sistema di regolazione Leanox per la riduzione degli ossidi di azoto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata	305 Nm ³ /h
massima	
Durata	24 h/g
massima	
Altezza	6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E3, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata	900 Nm ³ /h
massima	
Durata	emergenza
massima	
Altezza	10 m

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico, la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione che garantisca il rispetto delle seguenti condizioni (minime):

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

Concentrazione O₂ >= 3 % vol

efficienza di combustione: CO₂/CO+CO₂ > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SFIATO SOVRAPPRESSIONE FERMENTATORE PRIMARIO esistente

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO SOVRAPPRESSIONE FERMENTATORE SECONDARIO esistente

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SFIATO SOVRAPPRESSIONE VASCA A 30 GIORNI esistente

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: SFIATO SICUREZZA SISTEMA UPGRADING – di nuova installazione

Trattasi di dispositivi di emergenza. Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

-
2. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.
 3. Per quanto riguarda il punto di emissione E3 (UPGRADING/OFFGAS) la società PIVETTI GREEN ENERGY Società Agricola a r.l. dovrà valutare la possibilità di installazione un impianto di recupero della CO₂ al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n°2347/2019 al punto 4.3.1.1.
 4. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1496/2011, ove dovranno essere annotati:
 - gli indicatori di attività dell'impianto
 - la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni e gli interventi di verifica funzionamento e manutenzione dei diversi impianti
 - gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza annotati gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E2 (torcia) e da E4 a E8 (sfiati di emergenza) e la durata dell'evento. In particolare dovrà essere annotato ogni entrata in funzione delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

5. Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

6. Impatto odorigeno:

In coerenza al punto 3.3 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011 il Gestore di stabilimento dovrà eseguire una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto, così come indicato dal Piano di Monitoraggio del Gestore, sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad ARPAE AACM e APAM e Comuni interessati, delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati alla Autorità Competente (Arpae AACM e APAM).

Al termine di ogni campagna di monitoraggio, dovranno essere trasmessi ad Arpae APAM Distretto di Pianura e Arpae AACM, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici relativi alle singole campagne dovranno essere corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m³ delle diverse sorgenti.

A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere delle problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT *"Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii."*, e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg.Dec. 309/2023 *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività"*.

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale del sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

7. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

8. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

9. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di

accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

emissione	CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del

12. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati

per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

13. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo

monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/7650 del 15/01/2025).

Pratica Sinadoc n°3887/2025

Documento redatto in data 10/02/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA
Comune di Crevalcore (BO), via Signata n. 8526

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita nel corso d'acqua denominato "Scolo Edoardo Palata") classificato come "scarico di acque reflue di dilavamento" costituito dall'unione delle acque di seconda pioggia in uscita dal sistema di trattamento delle acque provenienti dai piazzali, dalle trincee di stoccaggio degli insilati quando vuote e dalle altre aree impermeabilizzate di transito con le acque meteoriche ricadenti sui coperti.

Il sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento costituito da una sezione di decantazione e un successivo sistema di disoleazione. Le acque di prima pioggia sono immesse nella prevasca e poi recuperate nel ciclo produttivo. L'immissione delle acque di seconda pioggia nel bacino di laminazione di un volume pari a 1198 m³ è preventivamente dotata di un pozzetto di campionamento dotato di valvola di intercettazione da attivarsi in caso di eventuali sversamenti incidentali e l'emissione nel reticolo idrografico superficiale avviene mediante un manufatto di scarico dotato di bocca tarata di diametro DN 100.

Le acque meteoriche contaminante originate dal dilavamento delle trincee in uso e dell'area stoccaggio del digestato solido e le acque di prima pioggia depurate sono intercettate e recuperate nel ciclo produttivo unitamente ai colaticci

Le acque meteoriche provenienti dalla copertura della platea precedentemente utilizzata per lo stoccaggio del separato solido ed oggi della pollina andranno a confluire nella rete delle acque meteoriche esistente

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico denominato S2 di acque reflue domestiche provenienti dal locale tecnico a servizio dell'impianto (competenza amministrativa del Comune di Crevalcore. Vedi Allegato C al vigente provvedimento di AUA DET-AMB-2018-1302 del 14/03/2018).

3. Prescrizioni

- a) Le acque in uscita dal bacino di laminazione scaricate sul corpo idrico superficiale dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
- b) Il punto di scarico in ingresso e in uscita dal bacino di laminazione, dovrà essere dotato di idoneo dispositivo di intercettazione da attivare in caso di eventi incidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze contaminanti nel corpo ricettore.
- c) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
1. I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
 2. Le reti di raccolta delle acque meteoriche non vengano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 3. La vasca di trattamento delle acque di prima pioggia, tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue e il dispositivo di intercettazione dello scarico dovranno essere soggetti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.
 4. Presso il sito aziendale si dovrà poi predisporre apposita cartellonistica identificativa di tutti i punti di scarico come da nomenclatura utilizzata nella planimetria depositata.
 5. Siano rispettate le prescrizioni espresse dal competente Consorzio di Bonifica Burana con proprio parere di competenza Prot.n.1194 del 22/01/2026 che si riportano di seguito:
 1. *come indicato nella documentazione presentata la proprietà programma, per la tarda primavera 2026, l'esecuzione dello svuotamento del materiale depositato nella vasca di laminazione esistente con cadenza annuale e qualora poi abbia seguito il progetto di conversione dell'impianto da Biogas a Biometano, la vasca, oltre che pulita, sarà adeguata alla nuova volumetria e geometria, così come riportato negli elaborati di progetto allegati, mantenendo il previsto programma di pulizia annuale nel nuovo assetto che si andrà a realizzare. Allo stesso modo della vasca, sarà eseguito, con cadenza almeno annuale, un intervento di manutenzione al fosso di scolo ricettore delle acque laminate, a sud dell'impianto, per tutto il tratto interessato dai terreni della medesima proprietà;*
 2. *Il sistema di laminazione, nel suo complesso, rimarrà in carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;*
 3. *In uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;*
 4. *A opere concluse, dovrà essere inviata al Consorzio della Bonifica Burana da parte della Direzione Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle prescrizioni di cui ai precedenti punti.*

6. I pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 7. Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 8. L'impianto di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 9. Lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque di prima pioggia sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 10. Di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- d) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- e) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- f) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- g) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi della A.U. rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 29611/2017, sinadoc n. 25897/2023).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - *"9.3 Ciclo delle acque.pdf"* in scala 1:200 datata 11/08/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/151273 del 26/08/2025).
 - *"9.1_Relazione acque.pdf"* datata 09/11/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/151273 del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

26/08/2025).

Pratica Sinadoc n. 3887/2025

Documento redatto in data 10/02/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA
Comune di Crevalcore (BO), via Signata n. 8526

ALLEGATO D

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024

1. Esiti della valutazione

In data 04/04/2025, la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione n. 39566 per l'utilizzo agronomico del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/sottoprodotti sito in Comune di Crevalcore (BO), via Provanone 3072/B.

L'ARPAE-AACM con PG/2025/64940 del 04/04/2025 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Crevalcore non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *"Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"* n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.
- b) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrando nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- c) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita

nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

- d) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- e) La società Titolare dello l'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento della A.U. rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 29611/2017, sinadoc n. 25897/2023).
- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 39566 datata 04/04/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/64940 del 04/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 3887/2025

Documento redatto in data 10/02/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA
Comune di Crevalcore (BO), via Signata n. 8526

ALLEGATO E

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 16/10/2025 presentata dalla PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di impianto a biomassa per la produzione di biometano a seguito di un programma di conversione svolta nell'impianto sito in Comune di Crevalcore, via Signata n. 8526.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2026/10468 del 20/01/2026.
- Visto il nulla osta acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Crevalcore con nota Prot. n. 3227 del 10/02/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Crevalcore con nulla osta acustico favorevole Prot. n. 3227 del 10/02/2026 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2026/26211 del 11/02/2026), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2026/10468 del 20/01/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato E al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica della A.U. rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 29611/2017, sinadoc n. 25897/2023).
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 20/12/2024 ed integrata in data 16/10/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L. - SOCIETA AGRICOLA relativamente all'impianto in oggetto (rispettivamente agli atti di ARPAE con PG/2025/7650 del 15/01/2025 e PG/2026/4185 del 12/01/2026).

Pratica Sinadoc n. 3887/2025

Documento redatto in data 11/02/2026



Comune di Crevalcore

Città Metropolitana di Bologna

6^ Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

RIF. PROT. NN. 77/82 DEL 02/01/2025 – ISTANZA

Procedimento: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Rif. **PAS 3/2025**

PROT. N. 0003227/2026

del 10/02/2026

CLASSIFICAZIONE: 06.11 FASCICOLO: 10/2025

Spett.li **COMUNE DI CREVALCORE**

Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP

Sede

Oggetto: PAS - PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Riconversione di impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas in impianto di produzione di biometano con capacità 350 Smc/h (standard metri cubi/ora) – Impianto di Via Signata n. 8526, Comune di Crevalcore (BO), Loc. Palata Pepoli - Foglio 22 Mappali 294, 305.

Conferenza di Servizi decisoria artt. 14 comma 2 e 14bis L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, ex D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Parere in materia Urbanistico – Edilizia, che annulla e sostituisce il precedente parere Prot. 2091 del 28/01/2026 rettificato per mero errore materiale.

In riferimento alla Procedura Abilitativa Semplificata – PAS acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 02/01/2025, prott. nn. 77, 78, 79, 80, 81, 82, come successivamente integrata in data 10/01/2025, prot. n. 764, dalla PIVETTI GREEN ENERGY SOC. AGR. A R.L., rappresentata dalla Sig.ra Pivetti Silvia, legale rappresentante della Società con sede in Comune di Crevalcore (BO), Via Signata n. 8526, C.F. / P.IVA 04130301205;

Vista l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria artt. 14 comma 2 e 14bis L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, ex D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, prot. n. 1079 del 14/01/2025;

Richiamata la richiesta di integrazione documentale dello Scrivente ufficio in data 31/01/2025, prot. n. 2733, da cui il termine di 30 giorni per la produzione della documentazione necessaria e la conseguente comunicazione della sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Dato atto della ricezione della documentazione richiesta, trasmessa dal tecnico incaricato dall'intestatario dell'istanza di cui dal prott. n. 20323 al n. 20330 del 13/08/2025, con conseguente riavvio dei termini della Conferenza dei Servizi Prot. 20911 del 25/08/2025;

Esaminata la documentazione pervenuta ai fini del rilascio delle determinazioni e dei contributi tecnici da parte delle Amministrazioni coinvolte;

Rilevato che la stessa rispondeva in modo parziale a quanto richiesto con Prot. 3745 del 11/02/2025;

Dato atto del parere sospensivo con richiesta integrazioni rilasciato dalla scrivente U/O di cui al Prot. 24964 del 10/10/2025, che ha trovato riscontro nelle note prott. dal 25 al 28 del 02/01/2026;

Comune di Crevalcore

(Sede Legale) Via G. Matteotti, 191 - 40014 Crevalcore (BO) - (Sede provvisoria) Via Persicetana, 226 - 40014 Crevalcore (BO)

Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938

Codice Fiscale 00316400373 - Partita Iva 00502381205 - Codice Identificativo A00CREVA

e-mail p.e.c. comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it - sito: www.comune.crevalcore.bo.it



Considerato che:

- Il **Soggetto Proponente** Società "PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L.", ha dichiarato (elaborato "1.13 Disponibilità dei terreni.pdf)) di avere disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto in forza del conferimento del ramo d'azienda "Biogas" della società "FRI-EL CREVALCORE S.R.L. - SOCIETÀ AGRICOLA" alla Società "Pivetti Green Energy S.r.l., presso il Notaio Dott. Laura Testini in Bolzano (BZ) in data 14/06/2023, trascritto al Registro generale 29906 e Registro Particolare 22183;
- L'area oggetto d'intervento si colloca tra le **aree idonee** all'installazione di impianti di produzione di biometano ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lettera c-ter) comma 2 "le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento". La suddetta idoneità risulta confermata e tuttora vigente ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lettera m), punto 2), del D.Lgs. 190/2024, come modificato dal D.Lgs. 178/2025 e convertito con modificazioni dalla L. 4/2026;
- Il progetto prevede la riconversione di un impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un impianto di produzione di biometano di potenzialità pari a 350 Smc/h, e consiste l'installazione dei seguenti componenti principali:
 - Costruzione di n.1 nuova tramoggia di carico da 80 mc per la gestione del caricamento delle biomasse palabili e della lettiera avicola;
 - Costruzione di n. 2 nuove vasche in cemento armato di diametro 28 m e altezza 6 m, dotate di copertura antiodore, per lo stoccaggio del digestato liquido;
 - Modifica della platea esistente di stoccaggio del digestato separato solido al fine di realizzare una struttura metallica di copertura per consentire la gestione del deposito della lettiera avicola. In pratica l'intervento consiste nel realizzare una nuova trincea dotata di tettoia di copertura al posto dell'attuale impianto di biogas non utilizza più il separatore a compressione elicoidale per produrre la frazione di digestato separato solido. Anche per il progetto biometano non si prevede l'utilizzo del separatore, pertanto il digestato liquido prodotto dal processo di digestione anaerobica viene inviato alle vasche di stoccaggio dell'impianto così distinte: n. 2 strutture aziendali già presenti sono dotate di copertura gasometrica per il recupero del biogas, n. 2 strutture di nuova costruzione saranno dotate di un sistema di copertura a tenda antiodore;
 - Impianto di pretrattamento del biogas;
 - Impianto di upgrading del biogas in biometano;
 - Nuovo SKID di compressione e rilancio del biometano, installato in container, al fine di convogliare il biometano presso le n. 2 postazioni di carico del carro bombolaio;
 - Sostituzione di impianto di cogenerazione alimentato a biogas da 999 kWel con nuovo impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza pari a 360 kWel;
 - Impianto di controllo di qualità e misura di quantità di biometano immesso in rete – Cabina Remi;
 - N. 1 nuova torcia di emergenza in grado di gestire un flusso maggiore da 750-850 Sm³/h;
 - N. 2 postazioni di carico del carro bombolaio;
 - Nuova viabilità interna;
 - Nuovo bacino di laminazione.

Rilevato che l'**area oggetto d'intervento**:



- Ricade in "Ambiti agricoli ad alta produttività agricola" (AVA), aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso, in prossimità di Canali storici, in aree potenzialmente inondabili, in Unità di Paesaggio "Aree perifluviali del Panaro", in fascia di rispetto agli Ambiti di particolare interesse storico, ai sensi del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC);
- Ricade in AVA – Ambiti agricoli ad alta produttività agricola, di cui parte in fascia di rispetto stradale, ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- Ricade, nel vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale, in Classe Acustica III (60-50 dBA), trattandosi di area prevalentemente agricola, con limiti sonori assoluti di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte;

Definita, in via negoziale, con il Soggetto Proponente, la **quantificazione delle misure compensative degli impatti non mitigabili in misura pari al 3%** dei flussi di cassa attualizzati (Euro 4.312.337) individuati nell'Elaborato "REV01_PEF PROGETTO BIOMETANO.pdf" di cui al prot. n. 20329 del 13/08/2025, **per un totale di Euro 129.370,00** da corrispondersi da parte dello stesso Soggetto al Comune, che provvederà ad introitarli nelle modalità da concordarsi con il proponente;

Richiamati:

- il D.Lgs. 199/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il PSC ed il RUE approvati in data 07/04/2011, vigenti dal 11/05/2011 e successive Varianti;

Con la presente,

SI ESPRIME

**Parere favorevole di CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA
al progetto di riconversione di impianto di produzione di energia elettrica alimentato
a biogas in impianto di produzione di biometano con capacità 350 Smc/h – Impianto
di Via Signata n. 8526, Comune di Crevalcore (BO), Loc. Palata Pepoli, nell'area
catastralmente identificata al Foglio 22 Mapp.li 294, 305
Proponente: PIVETTI GREEN ENERGY S.R.L.**

Con le seguenti prescrizioni:

- Sottoscrizione con il Comune di Crevalcore dell'**Accordo** per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale degli impatti non mitigabili conseguenti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante le modalità approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30/04/2025;
- Fornitura di adeguata **Polizza fideiussoria** a copertura del 100% delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di dismissione, smaltimento del materiale di risulta dell'impianto e ripristino dello stato originario dei luoghi (computo elaborato "1.8 Piano di dismissione impianto.pdf" prot. n. 78 del 02/01/2025), garanzia che dovrà essere oggetto di aggiornamento quinquennale fino alla data di dismissione;
- Garantire il migliore **inserimento paesaggistico** dell'Impianto: il progetto esecutivo delle mitigazioni deve prevedere l'inserimento di un filare ad alto fusto sul fronte nord-est dell'impianto, il completamento della siepe sul lato sud in corrispondenza della vasca di laminazione prevedendo, in sostituzione del



prunus spinosa, l'inserimento di arbusti tipo carpinus betulus o ligustrum sinense. Per quanto riguarda il "bosco", si rimanda all'elenco:

Specie arboree di elevato valore ambientale	Specie arbustive di elevato valore ambientale
ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)	ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)
ALBERO DI GIUDA (Cercis siliquastrum)	BOSSO (Buxus sempervirens)
BAGOLARO (Celtis australis)	CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)
CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)	CORNIOLO (Cornus mas)
CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)	FUSAGGINE (Euonymus europaeus)
CILIEGIO SELVATICO (Prunus avium)	NOCCIOLO (Corylus avellana)
FARNIA (Quercus robur)	ROSA SELVATICA (Rosa canina)
FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior)	OLMO CAMPESTRE (Ulmus minor)
FRASSINO MERIDIONALE (Fraxinus angustifolia/oxycarpa)	PRUGNOLO (Prunus spinosa)
FRASSINO ORNIELLO (Fraxinus ornus)	SAMBUCO (Sambucus nigra)
GELSO BIANCO (Morus alba)	SANGUINELLO (Cornus sanguinea)
GELSO NERO (Morus nigra)	
LECCIO (Quercus ilex)	
NOCE COMUNE (Juglans regia)	
ONTANO NERO (Alnus glutinosa)	
ONTANO BIANCO (Alnus incana)	
OLMO CAMPESTRE (Ulmus minor)	
PLATANO (Platanus occidentalis ed orientalis)	
PIOPPO BIANCO (Populus alba)	
PIOPPO NERO (Populus nigra)	
ROVERE (Quercus petraea)	
ROVERELLA (Quercus pubescens)	
TIGLIO NOSTRALE (Tilia platyphyllos)	

Il titolare ha l'obbligo:

- Di comunicare (in maniera preventiva) l'inizio dei lavori entro (1) **un anno** dalla conclusione del procedimento di PAS, utilizzando l'apposito modulo;
- Di depositare il progetto esecutivo delle strutture (Sismica) ai sensi della L.R. 19/2008 per gli interventi soggetti;
- Di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi della titolo edilizio, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi di indirizzi;
- Di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del titolo edilizio e degli elaborati allegati;
- Di completare l'intervento entro **tre anni** dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori;



f) Di trasmettere allo Sportello Unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la **segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità** corredata:

- 1) Dalla comunicazione di fine dei lavori;
- 2) Dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);
- 3) Dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
- 4) Dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;
- 5) Dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate;

Inoltre,

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente che inserisce l'area di intervento in classe acustica III, trattandosi di Aree di tipo misto - Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici, con limiti sonori assoluti di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte;

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore – del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dall'Ing. Sara Zatelli (Albo ingegneri provincia di Ferrara n. 1240, Tecnico competente in Acustica Ambientale abilitato con Delibera Dirigenziale n. 11394 del 9/11/98 della Regione Emilia-Romagna ENTECA n. 5390), da cui risulta che "dopo l'installazione dei nuovi impianti previsti i livelli sonori immessi in facciata ai ricettori residenziali maggiormente prossimi risulteranno inferiori ai limiti di immissione previsti per la Classe III nel periodo diurno e che i superamenti nel periodo notturno sono eventualmente dovuti al traffico veicolare, non attribuibile alle attività dell'impianto in tale periodo. Il limite differenziale risulta inoltre rispettato presso tutti i ricettori maggiormente esposti in entrambi i periodi di riferimento.";

Visto il parere espresso da **ARPAE di cui al Sinadoc n. 3887/2025** acquisito agli atti del Comune di Crevalcore con Prot. n. 1389 del 20/01/2026, favorevole con prescrizioni:

- 1) *Dovrà essere effettuato da parte della ditta un **COLLAUDO ACUSTICO post-operam**, eseguendo nuove misure nel periodo **DIURNO E NOTTURNO** valorizzando le componenti tonali/impulsive/bassa frequenza, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limite di legge, relativamente ai valori di*



immissione assoluti e differenziali Diurni e Notturni presso tutti i ricettori indagati, secondo i dettami della DGR 673/2004;

- 2) Alla nuova valutazione di cui al punto 1 dovranno essere allegati tutti i fogli di misure disposti secondo i termini di legge;*
- 3) Tale documentazione dovrà essere inviata al Comune e a questa Agenzia ARPAE ad avvenuto completamento e avviamento dell'impianto;*

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

**RILASCIA
NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA**

- **la ditta dovrà rispettare le prescrizioni espresse con parere ARPAE Prot. n. 1389 del 20/01/2026, Sinadoc n. 3887/2025**
- Alla realizzazione di opere e interventi oggetto, con l'obbligo di adempiere alle seguenti disposizioni:
- La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;
- Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- Non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata;
- L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda.

Alla violazione delle disposizioni citate, si provvede con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 10, comma 3, della L. 447/1995 e ss.mm. e ii.

Il Referente per la pratica è:

Nika Bovenzi – Tel. n. 051/98.84.09 , e-mail: nika.bovenzi@comune.crevalcore.bo.it

Crevalcore, 10/02/2026

La Responsabile della 6^Area Tecnica
Urbanistica ed Edilizia
(Mirna Quaglieri)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Legvo 82/2005)

Pratica Sinadoc n. 3887/2025

Comune di Crevalcore

6^ Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

PEC: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

c.a. M. Albertini - M. Quaglieri

ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

Unità AUA e acque reflue

c.a. L. Piana

Trasmessa via PEC

Oggetto: PARERE MATRICE RUMORE per istanza di PAS e AUA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA su richiesta di autorizzazione di riconversione di un impianto, PIVETTI GREEN ENERGY SOC. AGR. a r.l., di produzione di energia elettrica alimentato a biogas in impianto di produzione di biometano con capacità 350 Smc/h (standard metri cubi/ora) –

Impianto: Via Signata n. 8526, Comune di Crevalcore (BO), Loc. Palata Pepoli

Rif. catastali: Foglio 22 Mappali 294, 305.

Rappresentante Legale: Pivetti Silvia

Rif Arpae: invio mail interna con richiesta di valutazione impatto acustico a supporto del Comune del 13.01.2026

Facendo seguito alla nostra precedente Nota prot. PG/2025/180966 del 13/10/2025 relativa al contributo tecnico su istanza PAS e AUA, per la **MATRICE RUMORE**, viste le integrazioni pervenute in data 12/01/26 e la richiesta del parere definitivo a supporto del Comune, si esprimono le seguenti valutazioni.

La valutazione previsionale di impatto acustico datata 16.10.25, redatta dal TCA n.5390, evidenzia che:

- **l'impianto risulta inserito in classe III, come tutto il territorio ivi presente nell'intorno;** si riportano nella tabella sottostante i limiti di legge

Classe	Limite di immissione diurno	Limite di immissione notturno
	6:00 – 22:00	22:00 – 6:00
Classe III	60 dBA	50 dBA

Tabella 1 – Limiti di immissione DPCM 14/11/97

- la Valutazione previsionale di impatto acustico è stata redatta prendendo a riferimento misure diurne effettuate nel 2024 dal TCA e da misure Diurne e Notturne effettuate da altro TCA nel 2013.
- Ricettori residenziali considerati nello studio: R1, R2, R3, R4

- Nella valutazione integrativa presentata si evidenzia che i limiti di immissione assoluti in facciata ai ricettori R1/R2/R3/R4, nel periodo diurno rispettano i valori limite di legge previsti per la classe III in cui sono insediati i ricettori.
- Il TCA ha effettuato misure nel 2024 diurne considerando il solo livello di rumore ambientale minimo riscontrato al ricettore R1, pari a 51.5 dBA; poiché i ricettori R1/R3/R4 sono situati in prossimità di via Signata, nello studio è stato considerato il livello del Rumore ambientale minimo su R1; per il R2 il valore Ambientale minimo misurato è pari a 44.2 dBA.
- Il livello del rumore residuo calcolato (L_{Ambientale}-L_{Sorgente}) dichiarato dal TCA nello studio presentato è pari a:

Diurno Residuo

R1		R2		R3		R4	
PT	1P	PT	1P	PT	1P	PT	1P
51.5	51.5	43.7	43.6	51.5	51.5	51.5	51.5

Notturmo Residuo

R1		R2		R3		R4	
PT	1P	PT	1P	PT	1P	PT	1P
40.2	40.2	39	38.7	40.2	40.1	40.2	40.2

- Il livello del rumore Ambientale minimo misurato dichiarato dal TCA nello studio presentato è pari a:

Diurno Ambientale

R1		R2		R3		R4	
PT	1P	PT	1P	PT	1P	PT	1P
51.5	51.5	44.2	44.2	51.5	51.5	51.5	51.5

Notturmo Ambientale

R1		R2		R3		R4	
PT	1P	PT	1P	PT	1P	PT	1P
40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4

- Durante i rilievi effettuati dal TCA si è rilevata la presenza di Componenti Tonalì nelle posizioni prossime ai macchinari, presso i confini, ed anche presso i ricettori
- il TCA dichiara che la CT è attribuibile all'impianto di carico attualmente presente, non costantemente attivo, **che verrà sostituito da un nuovo sistema di carico.**
- presso il ricettore **R1** sono state effettuate diverse misure ed è stata rilevata, in due misure Diurne del **2024** (447TH SA.020.S/447TH SA.021.S) **la CT a 80 Hz**, come da dichiarazione del TCA e confermata dallo spettrogramma in banda di 1/3 d'ottava inserito nella scheda di misura e allegato alla valutazione del 20.12.24.

- Pertanto nel **computo del livello Ambientale** dovrà essere applicata la penalizzazione di + 3 dBA come previsto dal DM 16.3.98.
- Nella valutazione integrativa presentata si evidenzia che nella tabella riportata a pag.5 p.to2) il valore del rumore ambientale minimo misurato NOTTURNO è per tutti i ricettori considerati pari a 40.2 dBA, che non trova riscontro in nessun foglio di misura allegato alle valutazioni pervenute (2024-2025)
- E' stato dichiarato inoltre che nelle misure effettuate nel periodo notturno del 2013 non è stata rilevata tale CT. **Si rileva che non essendo state eseguite delle misure notturne recenti , ma allegate solo quelle di 13 anni fa, tale componente potrebbe attualmente essere presente anche nel periodo notturno.**

CONCLUSIONI

Per quanto sopra indagato e rilevato dal TCA che ha effettuato lo studio acustico, si rileva che:

- I limiti di legge in facciata ai ricettori per la classe acustica di appartenenza (III CLASSE) relativamente ai valori di immissione assoluti indagati, nel periodo Diurno, sono rispettati;
- I limiti di legge in facciata ai ricettori, per la classe acustica di appartenenza (III CLASSE) relativamente ai valori di immissione assoluti indagati nel periodo **NOTTURNO sono rispettati a parere del TCA, ma per la scrivente AGENZIA non trovano riscontro con le misure effettuate e le simulazioni previsionali indagate**
- I limiti di legge relativamente ai valori di immissione DIFFERENZIALI presso i ricettori indagati nel periodo DIURNO sono rispettati;
- **I limiti di legge relativamente ai valori di immissione DIFFERENZIALI presso i ricettori indagati nel periodo NOTTURNO non sono valutabili in quanto non sono state effettuate misure notturne recenti aggiornate almeno all'anno 2024, ma quelle considerate risalgono al 2013.**

Valutato che nello studio acustico previsionale e successive integrazioni presentate, non sono stati indagati in modo esaustivo tutti gli elementi necessari atti a caratterizzare precisamente le immissioni ai ricettori presenti, riferiti al periodo diurno e notturno, si esprime **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI al rilascio del nulla osta acustico, secondo quanto sotto indicato :**

1. dovrà essere effettuato da parte della ditta un **COLLAUDO ACUSTICO post-operam**, eseguendo nuove misure nel periodo **DIURNO E NOTTURNO valorizzando le componenti tonali/impulsive/bassa frequenza**, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limite di legge, relativamente ai valori di immissione assoluti e differenziali Diurni e Notturni presso tutti i ricettori indagati, secondo i dettami della DGR 673/2004.
2. Alla nuova valutazione di cui al punto 1 dovranno essere allegati tutti i fogli di misure disposti secondo i termini di legge.
3. Tale documentazione dovrà essere inviata al Comune e a questa Agenzia ARPAE ad avvenuto completamento e avviamento dell' impianto

Istruttoria eseguita dai TCA I. Toffoli e B. Sotto Corona

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura Imola
Dott.ssa F. Forti
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.